



Comune di Teora

(Provincia di Avellino)

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Definizione Agevolata

Rottamazione-quinquies Enti Locali (Legge n. 88/2026)

Si informa che:

il **Comune di TEORA**, ha aderito alla Definizione Agevolata per i propri tributi e le entrate patrimoniali affidate all'Agente della Riscossione. (Agenzia delle Entrate Riscossione) La rottamazione interesserà tutti i debiti dei contribuenti iscritti a ruolo (Cartelle e avvisi di pagamento affidati all'agente della riscossione)

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a:

IMU, TARI, TASI, TOSAP E CANONE UNICO PATRIMONIALE;

Sanzioni amministrative (VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI);

Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Il Contribuente debitore dell'Ente con l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) potrà versare unicamente l'importo dovuto a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive, con cancellazione totale di sanzioni e interessi di mora.

Il Contribuente dovrà presentare **domanda di adesione esclusivamente in via telematica tramite il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026**.

- 1) A decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nella propria area riservata del sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- 2) Il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;
- 3) Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente: le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027.
- 4) L'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n.199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;
- 5) Gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027; gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;
- 6) Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

LA DEFINIZIONE non produce effetti, riprendendo a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento.

Teora, 21 settembre 2026

f.to Il Resp.le Finanziario – Dott.ssa Anna Maria Mazzei